

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Seduta n. 477

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

71° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

INTERROGAZIONI

| | |
|--|---------------|
| PRESIDENTE | Pag. 3, 9, 12 |
| * BUCCIERO (AN) | 8, 11 |
| SAPONARA, sottosegretario di Stato per l'interno | 9 |
| * VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia | 3 |

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(622) *PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

(1659) *MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio*

(1708) *BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attua-*

zione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici

(2587) *TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio*

(3309) *DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza*

Petizioni nn. 9, 356 e 407

(Discussione del disegno di legge n. 3309, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587 e rinvio. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 3309 e rinvio)

| | |
|---|---------|
| PRESIDENTE | Pag. 12 |
| ALLEGATO (contiene i testi di seduta) | 13 |

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01054, presentata dal senatore Bucciero.

* VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Ministero della giustizia risulta pienamente a conoscenza dei fatti oggetto dell'interrogazione del senatore Bucciero, fatti che possono essere così sinteticamente ricostruiti. Le indagini promosse dalla procura della Repubblica di Pescara, a proposito di presunte irregolarità compiute nell'*iter* amministrativo seguito dalle amministrazioni locali in ordine al cambio di destinazione d'uso e rilascio della concessione edilizia per la costruzione del centro commerciale Genziana in Pescara, prendevano origine da un esposto anonimo, pervenuto al presidente della camera di commercio di Pescara e da questi trasmesso al procuratore della Repubblica che, in pari data, provvedeva ad iscriverlo a modello 46 (registro generale esposti anonimi) con il numero 15/97 assegnandolo al sostituto, dottor Mennini.

Va preliminarmente precisato che non vi fu una delega di indagini «*ad personam*» che vedeva come destinatario l'ispettore Iovino; il dottor Mennini, infatti, si limitò ad avanzare richiesta di investigazioni, con nota del 5 giugno 1997, al dirigente della DIGOS – questura di Pescara, il quale incaricò l'ispettore Iovino. Il predetto, in data 11 novembre 1997, trasmetteva nota alla procura della Repubblica di Pescara con la quale comunicava di avere proceduto, in data 8 settembre 1997, all'acquisizione di parte della documentazione relativa al costruendo centro commerciale Genziana e, pur prospettando astrattamente alcune possibili irregolarità, evidenziava contestualmente la complessità tecnico-amministrativa delle indagini, invitando l'autorità giudiziaria a nominare dei consulenti tecnici per la ricostruzione, lo studio e l'individuazione, nell'ambito del carteggio acquisito, di profili di illiceità. A seguito di detta nota – previo provvedimento di stralcio e archiviazione del procedimento penale n. 15/97 modello 46 (registro anonimi) – veniva iscritto il procedimento penale 4497/97 modello 21 (registro noti) a carico di Campione Lorenzo e Parere Gaetano, componenti della sezione urbanistica provinciale di Pescara, ipotizzando nei loro confronti il reato di abuso d'ufficio (per avere partecipato alla seduta della sezione in data 21 febbraio 1995, esprimendo parere

favorevole all'osservazione della Genziana s.r.l., senza astenersi dal votare perché legati in qualche modo alla predetta società).

La procura non ha mai iscritto nel registro degli indagati, per difetto dei presupposti legittimanti, il professor Mario Collecchio, né altri sindaci del comune di Pescara, né amministratori o tecnici degli enti locali.

Per quanto concerne, inoltre, l'archiviazione del procedimento penale *de quo*, va segnalato che il pubblico ministero, con un provvedimento ampiamente motivato, ha richiesto al giudice per le indagini preliminari di Pescara l'archiviazione del procedimento penale in esame evidenziando come i due indagati, nell'esprimere il loro voto nella seduta della sezione urbanistica provinciale del 21 febbraio 1995, e quindi nello svolgimento delle loro funzioni, non avessero violato norme di legge o di regolamento, ma si fossero limitati ad esercitare una propria facoltà funzionale. Non erano, altresì, emersi elementi tali da fare ritenere che i due indagati avessero inteso procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla Genziana s.r.l. o arrecare un danno ingiusto ad altri soggetti. Il pubblico ministero, inoltre, ha ampiamente motivato sul punto relativo all'inesistenza, in capo al Campione, di un obbligo giuridico di astensione, non essendo in gioco alcun interesse proprio o di un prossimo congiunto.

Il giudice per le indagini preliminari di Pescara, dottor Romandini, in data 27 marzo 2000, ha integralmente accolto la richiesta del pubblico ministero, facendo espresso richiamo, nel proprio decreto, alle puntuali considerazioni della procura.

Deve sottolinearsi che, effettivamente, nella richiesta di archiviazione, il pubblico ministero ha definito «inconferenti» e «carenti di riscontri» alcune conclusioni prospettate dalla DIGOS (e quindi dall'ispettore Iovino), ma va, altresì, evidenziato che il predetto magistrato ha posto alla base delle proprie considerazioni l'anomalia del comportamento del pubblico ufficiale, il quale, in un primo momento con nota dell'11 novembre 1997, aveva sollecitato al pubblico ministero la nomina di un consulente tecnico al fine di esprimere valutazioni tecniche su atti della pubblica amministrazione, atti che, poi, successivamente, con altra nota del 5 luglio 1999, aveva invece ritenuto di poter valutare autonomamente formulando rilievi di carattere squisitamente tecnico, ancorati, in taluni casi, a mere congetture.

I sopra citati provvedimenti sono stati oggetto di attento esame da parte delle competenti articolazioni ministeriali che non hanno ravvisato nella condotta dei dottori Mennini e Romandini alcun profilo di rilievo disciplinare. Deve ricordarsi, a questo proposito, che l'attività giurisdizionale doverosamente svolta dai magistrati della procura e del tribunale di Pescara è insindacabile in sede amministrativa, se non nelle ipotesi, nella fattispecie certamente non ricorrenti, di macroscopica violazione di legge, ovvero di attività finalizzata a perseguire scopi estranei a quelli di giustizia.

In ordine, invece, al procedimento penale n. 2357/00 cui si fa riferimento nell'interrogazione, deve sottolinearsi che lo stesso fu aperto di ufficio dal procuratore della Repubblica di Pescara, dottor Enrico Di Nicola,

il quale era venuto occasionalmente a sapere, in data 24 febbraio 2000, della divulgazione nello stadio comunale di Pescara di uno stampato denominato «A tutto Campo», riportante un articolo dal titolo «Dossier Genziana» concernente «l'inchiesta sul centro commerciale – la concessione mai nata», estratto da «Il Messaggero» del 15 gennaio 2000. Nei predetti articoli erano riportate notizie sul caso Genziana e sul relativo procedimento penale, all'epoca ancora in fase di indagini preliminari. In ossequio al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, pertanto, il procuratore iscriveva a modello 44 (ignoti) il procedimento penale n. 2357/00 per violazione dell'articolo 326 del codice penale e, poiché il reato ipotizzato era quello di rivelazione del segreto d'ufficio ai danni dei magistrati della procura di Pescara, in data 10 marzo 2002 gli atti erano trasmessi, *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, alla procura di Campobasso, che li registrava con il n. 897/00 modello 44 (ignoti).

Il pubblico ministero della procura di Campobasso titolare dell'indagine, dottoressa Venditti, incaricava inizialmente la polizia giudiziaria locale di svolgere le indagini dirette ad accertare la ipotizzata rivelazione del segreto d'ufficio ed il responsabile di essa. L'organo delegato, con nota riservata diretta al questore di Pescara, in data 19 aprile 2000, richiedeva di fornire ogni notizia utile sugli sviluppi dell'inchiesta conoscitiva avviata presso quegli uffici in relazione alla segnalazione del procuratore della Repubblica di Pescara.

Il pubblico ministero di Campobasso, con nota del 23 maggio 2000, delegava allora analitici accertamenti direttamente al dirigente della squadra mobile di Pescara, dottor De Simone. Tra gli atti trasmessi al pubblico ministero di Campobasso dal dottor De Simone era compresa la relazione del 5 giugno 2000 del dirigente della DIGOS di Pescara nella quale, fra l'altro, si riferiva che la informativa in data 5 luglio 1999 diretta al pubblico ministero di Pescara a firma dell'Ispettore Iovino non era conservata nel fascicolo e non era mai stata da lui prima visionata; si precisava, inoltre, che il fascicolo sino al mese di dicembre 1999 era stato custodito presso l'ufficio dell'ispettore superiore Iovino. La nota qui citata concerne appunto l'informativa oggetto della divulgazione sul periodico «A tutto Campo» e poi dell'addebito di violazione del segreto d'ufficio ascritto allo Iovino.

La polizia giudiziaria locale, infine, con nota del 29 maggio 2000, premesso che era stata inoltrata una nota riservata al questore di Pescara e che erano successivamente intervenuti accordi diretti tra il pubblico ministero e il suindicato dirigente della squadra mobile, restituiva allo stesso pubblico ministero il fascicolo facendo esplicito riferimento alle intercorse intese verbali. Nel corso della predetta indagine, il pubblico ministero di Campobasso, con decreto in data 20 giugno 2000, disponeva la perquisizione locale e personale ai danni dello Iovino, al fine di rinvenire l'informativa DIGOS del 5 luglio 1999 non conservata nel fascicolo d'ufficio presso la questura di Pescara.

In sede di esecuzione della perquisizione della abitazione dello Iovino, quest'ultimo consegnava i documenti ricercati prelevandoli da un

cassetto chiuso a chiave della propria scrivania, in suo uso esclusivo; inoltre da un *personal computer* in uso alla DIGOS veniva estrapolata e stampata l'informativa oggetto di indebita propalazione; l'ispettore Barbarossa, collega dello Iovino, dichiarava, infine, di avere proceduto alla redazione dell'informativa proprio su indicazione del predetto.

Allo Iovino erano, pertanto, contestati i reati di rivelazione di segreto d'ufficio e di peculato (per essersi appunto appropriato della informativa di cui sopra). Il pubblico ministero, in data 2 febbraio 2001, su richiesta dello Iovino, procedeva al suo interrogatorio e, in data 7 febbraio 2001, richiedeva al locale giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento a carico dell'indagato, ritenendo sussistente una situazione di insuperabile dubbio in ordine alla sua reità. In particolare, pur emergendo fondati sospetti in ordine alla responsabilità dello Iovino (si pensi al rinvenimento all'interno della sua abitazione dell'informativa DIGOS del 5 luglio 1999 non conservata nel fascicolo d'ufficio presso la questura di Pescara), il pubblico ministero evidenziava che la spiegazione alternativa fornita dall'indagato era tale da far ritenere gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari inidonei – *ex* articolo 125 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale – a sostenere l'accusa in giudizio. Il giudice per le indagini preliminari disponeva in conformità in data 13 febbraio 2001.

Con atto datato 11 gennaio 2002, lo Iovino presentava al pubblico Ministero di Campobasso istanza *ex* articolo 130-414 del codice di procedura penale per correzione di errore materiale e riapertura indagini; egli, in particolare, chiedeva che l'archiviazione per il reato di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale avvenisse «perché il fatto non sussiste» e che, per il reato di cui all'articolo 326 codice penale, si procedesse a riapertura delle indagini. Il pubblico Ministero, con provvedimento in data 4 febbraio 2002, rilevato che non sussisteva alcun errore materiale e che non occorre ulteriori investigazioni, non accoglieva la sollecitazione a richiedere la riapertura delle indagini.

Poiché, però, nella sua istanza lo Iovino faceva riferimento a vicende successive e diverse rispetto a quelle oggetto del decreto di archiviazione, riferendosi, in particolare, a condotte illecite ai suoi danni ascrivibili a funzionari della Polizia di Stato, il pubblico Ministero iscriveva un procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale e, non emergendo esigenze derogatorie alla competenza territoriale, disponeva la trasmissione degli atti alla procura di Pescara. Tale procedimento venne assegnato alla dottoressa Del Villano e alla dottoressa Del Bono, le quali, in data 14 maggio 2002 avanzavano un'articolata richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, evidenziando i motivi per cui doveva categoricamente escludersi un'azione immotivata e persecutoria da parte della Polizia di Stato nei confronti dello Iovino. Il giudice per le indagini preliminari, nella persona del dottor Figliani, disponeva in conformità.

Deve, poi, precisarsi che effettivamente il 13 aprile 2000, il dottor De Nicola ed il dottor Mennini presentavano alla procura di Campobasso una

personale denuncia contro ignoti, ma tale denuncia non riguardava i medesimi fatti oggetto del procedimento n. 2357 del 2000 iscritto presso la procura di Pescara e poi trasferito per competenza alla procura di Campobasso. La querela, infatti, non era contro ignoti, bensì contro l'editore e l'articolista di «Il Messaggero» e contro l'editore e l'articolista di «A tutto Campo» e non aveva per oggetto il reato di rivelazione del segreto d'ufficio, bensì il reato di diffamazione a mezzo stampa commessi rispettivamente a Roma e a Pescara. La querela era redatta in duplice copia ed indirizzata per le rispettive competenze alla procura di Roma ed alla procura di Campobasso.

La posizione di Vasile Pierluigi, direttore di «A tutto Campo», e di Malta Alessandro, articolista di «A Tutto Campo», veniva archiviata dal giudice per le indagini preliminari di Campobasso in data 6 agosto 2001, mentre, per quanto concerne il Vercesi ed il Graldi, rispettivamente articolista e direttore di «Il Messaggero», in data 18 marzo 2002 il pubblico ministero di Roma formulava richiesta di rinvio a giudizio. Il procedimento era definito dal giudice per le udienze preliminari di Roma con sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela, pronunciata il 7 febbraio 2003.

Nella propria interrogazione il senatore Bucciero fa, infine, riferimento ad un esposto presentato da Iovino presso la procura di Pescara in data 10 luglio 2002, assegnato alla dottoressa Del Bono, relativo a presunti comportamenti illeciti tenuti dal questore di Pescara nei confronti del querelante. In data 23 ottobre 2002 il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione, evidenziando come i provvedimenti adottati dal questore di Pescara nei confronti dello Iovino (al quale era stato inibito l'accesso senza giustificato motivo ai locali della questura) fossero originati dall'esistenza di un procedimento disciplinare relativo al predetto e giustificati da motivi di opportunità e riservatezza degli uffici di polizia. Conseguentemente il pubblico ministero titolare riteneva che in capo al questore di Pescara non fossero ravvisabili gli estremi del reato lamentati dall'ispettore Iovino.

Quest'ultimo presentava, allora, al giudice per le indagini preliminari opposizione alla richiesta di archiviazione ed il predetto, in data 22 gennaio 2003, dichiarava inammissibile l'opposizione posto che Iovino non indicava, in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura penale, gli oggetti dell'investigazione suppletiva e, condividendo *in toto* le argomentazioni del pubblico ministero, disponeva l'archiviazione.

Anche con riferimento alle condotte tenute dai magistrati delle procure e dei tribunali di Campobasso e Roma, le competenti articolazioni ministeriali, investite in merito alla sussistenza di profili censurabili in sede disciplinare, hanno evidenziato come, da una attenta lettura di tutti i provvedimenti adottati (provvedimenti che sono stati acquisiti da questo Ministero), possa senza alcun dubbio escludersi qualsivoglia profilo sintomatico di macroscopica negligenza o di preordinata volontà di perseguire scopi estranei a quelli di giustizia. Conseguentemente, proprio in ragione dell'esauritiva istruttoria svolta dalla direzione magistrati del Ministero

della giustizia, non è stato ritenuto necessario richiedere ulteriori informazioni «a persone diverse da quelle citate nelle premesse e, comunque, non coinvolte nei fatti esposti», come invece auspicato dall'onorevole interrogante.

* BUCCIERO (AN). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Valentino ma preciso che intendo riservarmi ulteriori attività di sindacato ispettivo dopo che avrò letto e confrontato la risposta articolata all'interrogazione con la documentazione in mio possesso.

Nelle premesse dell'interrogazione avevo specificato che il sindaco di Pescara, dottor Collevicchio, era imparentato con il procuratore capo della Repubblica e di seguito nominato *city manager* della Provincia di Pescara, e chiedevo se fosse ritenuto necessario operare richiedendo le necessarie informative utili affidandole a persone diverse da quelle citate nelle premesse. Il problema è proprio questo, perché in genere è buona prassi che quando si deve indagare su un Corpo di polizia le indagini vengano affidate ad un Corpo diverso; qui, invece, nonostante la premessa nella mia interrogazione, le indagini sono state affidate allo stesso Corpo. Non mi sembra il modo di procedere più corretto, perché considero la Polizia di Stato, o per lo meno una determinata questura e l'apparato di funzionari e poliziotti, un Corpo piuttosto legato nei suoi componenti: da ciò deriva a mio avviso l'inopportunità di affidare indagini a chi deve essere indagato.

Fatta questa precisazione, mi riservo – come ho detto – di valutare la risposta in base alle informazioni più dettagliate della documentazione in mio possesso. Ricordo soltanto che l'interrogazione risale ad oltre due anni fa.

A questo proposito, visto che il Ministero della giustizia non è tra i Dicasteri che rispondono ad atti di sindacato ispettivo in maniera sollecita, mi chiedo perché ogni volta i parlamentari devono sollecitare le risposte quando ciò dovrebbe avvenire in modo automatico. Non è la prima volta che avanzo queste lamentele. Nello specifico, mi chiedo se questa informativa è stata richiesta al momento in cui ho presentato l'interrogazione e poi tenuta nel cassetto o se è stata richiesta solo dopo la sollecitazione che ho fatto al Presidente della Commissione giustizia, richiedendo la trasformazione dell'interrogazione a risposta scritta in interrogazione a risposta orale in Commissione. Questo modo di procedere certamente non mi soddisfa, ma credo non soddisfi nessuno dei colleghi parlamentari: se la risposta è disponibile non vedo perché non la si debba dare all'interrogante, se invece si aspetta la sollecitazione per procedere, allora forse si dovrebbe apportare qualche modifica al sistema.

In conclusione, sono totalmente insoddisfatto per i tempi della risposta all'interrogazione; nel merito, mi riservo di esprimere la mia soddisfazione o insoddisfazione dopo che avrò avuto modo di confrontare la risposta con la documentazione in mio possesso.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00861, presentata dal senatore Bucciero.

SAPONARA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la vicenda sollevata dal senatore Bucciero riguarda il servizio prestato presso la questura di Pescara dall'ispettore della Polizia di Stato Antonio Barile, in pensione dal 10 novembre 2004 e, in particolare, due procedimenti, uno di natura penale e uno disciplinare, che lo hanno visto coinvolto per uno stesso episodio.

La ricostruzione dei fatti e degli sviluppi anche complessi delle singole situazioni è stata effettuata sulla base della documentazione agli atti degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e degli elementi informativi forniti dal Ministero della giustizia.

A seguito delle informazioni acquisite dai responsabili delle strutture della Polizia di Stato ove l'ispettore Barile ha prestato servizio dal 1975, sino al suo collocamento a riposo, è emerso un percorso professionale dello stesso che mette in evidenza aspetti e risultati indubbiamente positivi e altri che hanno dato luogo a valutazioni di carattere disciplinare.

Dico immediatamente che l'ispettore Barile, con provvedimento del Capo della Polizia del 16 giugno 2003, è stato promosso alla qualifica di ispettore capo a decorrere dal 16 aprile 2001 (e quindi retroattivamente), con riserva di rideterminazione della posizione giuridica dello stesso all'esito definitivo del gravame pendente innanzi al Consiglio di Stato concernente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi inflitta con decreto del Capo della Polizia in data 12 ottobre 2001.

Il fatto dal quale è scaturito il procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione di cui ho appena detto, era avvenuto il 9 maggio 2001, quando il dirigente dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Pescara riscontrava, alle 7,15, la mancata presenza in ufficio dell'ispettore Barile, pur avendo lo stesso firmato l'attestazione di un'ora di lavoro straordinario per quel giorno e con orario dalle 7,00 alle 8,00.

La circostanza veniva segnalata dal dirigente sia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di carattere disciplinare sia alla locale procura della Repubblica.

L'autorità giudiziaria avviava, pertanto, indagini preliminari ipotizzando a carico dell'ispettore Barile il reato di tentata truffa ai danni dello Stato (articoli 56 e 640 del codice penale) per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a ottenere indebitamente un'ora di lavoro straordinario.

In merito agli aspetti di responsabilità penale, il giudice per le indagini preliminari di Pescara, condividendo le conclusioni del pubblico ministero, emetteva decreto di archiviazione in data 20 luglio 2001.

Sul piano disciplinare, come ho già detto, con decreto del Capo della Polizia del successivo 12 ottobre 2001, veniva irrogata all'ispettore Barile, per lo stesso episodio del 9 maggio 2001, la sanzione disciplinare della

sospensione dal servizio per tre mesi. Il provvedimento presenta la seguente motivazione: «al termine dell'orario di servizio, compilava un modulo per un'ora di lavoro straordinario ancor prima di effettuarlo, allontanandosi dall'ufficio di appartenenza senza attendere alle incombenze indicate. Inoltre, non faceva più rientro in ufficio, ponendo con ciò in essere grave negligenza in servizio e un comportamento non conforme al decoro delle funzioni».

A questo proposito, ricordo la piena autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale, già prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 per quanto riguarda il personale dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza, poi espressamente sancita dall'articolo 9 della legge n. 19 del 1990 e ampiamente ribadita dalla giurisprudenza.

Il comportamento del dipendente è, infatti, soggetto, nelle due diverse sedi, penale e disciplinare, a un'autonoma valutazione al punto che lo stesso fatto, seppur ritenuto inidoneo a giustificare una sanzione penale, ben può essere apprezzato dall'amministrazione come gravemente lesivo dei doveri cui è tenuto il dipendente e, pertanto, comportare l'adozione delle corrispondenti misure disciplinari.

Segnalo quindi che il decreto del Capo della Polizia prevedeva che la decorrenza della sanzione intervenisse dal giorno successivo a quello di notifica all'interessato, notifica che fu possibile effettuare soltanto il 12 dicembre 2001 a causa delle ripetute assenze dal servizio dell'ispettore Barile. Per questo motivo gli effetti del decreto si ebbero dal 13 dicembre successivo.

Quanto alla circostanza relativa alla tardiva ricezione del plico chiuso, inviato dall'ispettore Barile al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e contenente, tra l'altro, l'istanza con cui il Barile aveva richiesto la ricusazione di uno dei componenti del consiglio di disciplina, evidenzio, a seguito degli accertamenti esperiti, che effettivamente il plico giungeva al dipartimento della pubblica sicurezza, a causa di alcuni disguidi relativi alla spedizione, dopo l'adozione del provvedimento disciplinare.

Rilevo che il componente del consiglio di disciplina di cui il Barile chiedeva la ricusazione risulta aver partecipato soltanto alla prima e interlocutoria seduta di tale organo, in data 5 luglio, in sostituzione del membro titolare.

Venendo ora ai quesiti sollevati dal senatore Bucciero in ordine alla tardiva esecuzione dell'ordinanza di sospensiva emessa dal TAR Abruzzo nei confronti del provvedimento disciplinare del 12 ottobre 2001, registro che il 9 gennaio del 2002 interveniva l'ordinanza del TAR Abruzzo di accoglimento dell'istanza di sospensiva presentata dall'ispettore Barile, che il successivo 20 febbraio lo stesso TAR emetteva altra ordinanza affinché la precedente ordinanza fosse eseguita dall'Amministrazione entro 20 giorni dalla notifica e che, effettivamente, soltanto il 12 aprile 2002 l'Amministrazione dava esecuzione alla predetta ordinanza.

Detto questo sui singoli quesiti sollevati dal senatore Bucciero, segnalo che, a seguito di un esposto inoltrato dall'ispettore Barile per asserite vessazioni, culminate in diverse sanzioni disciplinari, l'ufficio centrale ispettivo del dipartimento della pubblica sicurezza ha espletato specifici accertamenti, attraverso l'esame degli atti e l'audizione di persone informate sui fatti, dai quali non sono emersi elementi di fondatezza.

Informo, infine, che, in relazione alle indagini sull'omicidio citato anche dal senatore Bucciero, conclusesi con l'arresto del presunto responsabile, la Commissione centrale per le ricompense del dipartimento della pubblica sicurezza, in data 13 settembre 2004, su proposta del questore di Pescara, ha concesso all'ispettore Barile un «encomio» per aver dimostrato acume investigativo, competenza professionale e costanza nell'impegno nel corso della relativa indagine.

* BUCCIERO (AN). Signor Presidente, non sono assolutamente soddisfatto della risposta e pertanto rivolgo al sottosegretario Saponara la stessa domanda che ho avuto modo poco fa di rivolgere al sottosegretario Valentino, questa volta, però, partendo dalla citazione della premessa della mia interrogazione con la quale chiedevo ai Ministri della giustizia e dell'interno di sapere: «se non si intenda procedere ad una immediata e puntuale verifica dei fatti e delle circostanze di seguito riportati; se, per detta verifica, non si intenda procedere a delegare per la raccolta di prove e informazioni chi non abbia né abbia avuto alcun rapporto, né personale, né gerarchico, né corporativo, né di «corrente» o di sindacato, con gli eventuali responsabili dei fatti riportati; in altri termini se i Ministri in indirizzo, per il tramite di loro collaboratori di assoluta fiducia, non intendano provvedere preliminarmente e prudenzialmente a determinare in quali funzionari si possa riporre l'assoluta certezza che quanto i Ministri riferiranno nella Commissione competente risponda al vero».

Questa premessa, ovviamente, era necessaria, ma vengo a sapere che l'informativa è stata delegata agli ispettori della Polizia di Stato. Ma i responsabili di questa persecuzione e vessazione sono proprio organi e vertici della Polizia di Stato.

Il Capo dell'Amministrazione (cioè il Ministro, che probabilmente nulla sa di tutto questo), nonostante questa premessa ha ritenuto di rispondere a questa interrogazione delegando le persone meno opportune e più sospette di deviazione, visto che sono state artefici di quella che io considero una persecuzione nei confronti di un vecchio ispettore di Polizia. Nell'interrogazione cito anche i passi salienti della sua carriera tanto è vero che il Sottosegretario, alla fine della risposta, dà atto che a distanza di tre anni dalle vessazioni e dalle persecuzioni è stato concesso all'ispettore Barile un encomio solenne per l'opera svolta e per la sua carriera.

Detto questo, vorrei sottolineare che, nonostante un'ordinanza sospensiva del TAR, gli organi preposti non hanno ottemperato al predetto provvedimento, cui è stata data esecuzione solo dopo che il TAR ha minacciato la nomina di un commissario *ad acta*. Di tutto ciò mi dolgo e meraviglio.

Desidero rivolgere al rappresentante del Governo una raccomandazione: forse i nostri Ministri ci considerano dei «rompiscatole» ma il Governo sa perfettamente che, se vuole, può benissimo non rispondere; se, però, decide di rispondere, non deve prenderci in giro, perché considero questa risposta una presa in giro per la quale mi sento profondamente offeso.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(622) PASTORE ed altri. – *Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

(1659) MANFREDI ed altri. – *Modifiche del codice civile in materia di condominio*

(1708) BUCCIERO ed altri. – *Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici*

(2587) TUNIS. – *Modifiche alla normativa in materia di condominio*

(3309) DEMASI ed altri. – *Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza*

Petizioni nn. 9, 356 e 407

(Discussione del disegno di legge n. 3309, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587 e rinvio. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 3309 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587, sospesa nella seduta del 4 maggio scorso.

In quanto connesso per materia, è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 3309.

Propongo di congiungere la discussione del disegno di legge n. 3309 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Si chiede di sapere:

se non si intenda procedere ad una immediata e puntuale verifica dei fatti e delle circostanze di seguito riportati;

se, per detta verifica, non si intenda procedere a delegare per la raccolta di prove e informazioni chi non abbia né abbia avuto alcun rapporto, né personale, né gerarchico, né corporativo, né di «corrente» o di sindacato, con gli eventuali responsabili dei fatti riportati;

in altri termini, se i Ministri in indirizzo, per il tramite di loro collaboratori di assoluta fiducia, non intendano provvedere preliminarmente e prudenzialmente a determinare in quali funzionari si possa riporre l'assoluta certezza che quanto i Ministri riferiranno nella Commissione competente risponda al vero;

quali provvedimenti i Ministri, ciascuno per la propria competenza, intendano adottare ove rispondano al vero i fatti qui di seguito riportati, tutti da considerare in forma dubitativa:

Antonio Barile è ispettore della pubblica sicurezza presso la Questura di Teramo;

in forza alla Questura di Palermo ne fu allontanato (insieme ad altri 150 poliziotti), per preservarlo da pericoli di ritorsioni, avendo egli prestato servizio presso la squadra mobile di Palermo, alle dipendenze dei vice questori Cassarà e Montana, partecipando alle investigazioni relative alle informative dei primi «superpentiti» (Buscetta e Contorno) ed avendo effettuato scorte e servizio di antisabotaggio ai magistrati Falcone, Borsellino, Chinnici, Palermo;

nel 1994 egli ricevette una promozione per meriti speciali e straordinari; nel 1996 gli veniva conferita la cittadinanza onoraria con medaglia d'oro di Villa San Giovanni; nel corso di 25 anni di servizio intemerato ha ricevuto premi ed encomi solenni, oltre alla croce di bronzo;

fu trasferito in forza alla Questura di Reggio Calabria ed ivi riuscì a disinnescare circa Kg. 440 di esplosivo, salvando così dalla morte 17 persone, predestinate vittime di associazione mafiosa;

da Reggio Calabria venne trasferito ad Aosta e poi a Pescara;

a Pescara, dopo pochi mesi, iniziava complesse indagini sull'omicidio di tale Lalla Marziani (commesso nel 1991 e fino ad allora rimasto irrisolto), nonché su traffici di stupefacenti e riciclaggio di denaro;

quasi al termine di dette indagini e mentre l'ispettore Barile si apprestava a completare la relazione sull'omicidio Marziani (la circostanza era certamente nota ai superiori gerarchici del Barile), inopinatamente ve-

niva «escusso a sommarie informazioni» dal Vice Questore Vicario dott. Luigi Savina;

l'ispettore Barile apprendeva così di essere stato accusato dal suo dirigente dott. Mastromattei di aver riferito in giro che il capo della squadra mobile, dott. De Simone, e altri poliziotti erano collusi con la malavita pescarese; contestualmente veniva diffidato dal proseguire le indagini sull'omicidio Marziani, previo deposito di relazione in merito;

in data 19 dicembre 1999 l'isp. Basile a ciò provvedeva depositando una dettagliata relazione nella quale indicava l'autore del predetto omicidio;

puntualmente, pochi giorni dopo (il 5 gennaio 2000) il predetto suo dirigente dott. Mastromattei gli contestava formalmente la calunnia verso il Capo di Polizia, chiedendo la destituzione del Barile;

stranamente nessuna sanzione disciplinare gli veniva poi comminata; ma non basta: solo pochi mesi dopo il primo tentativo di condizionamento, e cioè il 16 ottobre 2000, il mai pago dott. Mastromattei proponeva contro il Barile altra sanzione di destituzione per non aver, il Barile, pagato un debito di ben lire 400.000: il Ministro, ovviamente, proscioglieva il Barile per mancata sussistenza del fatto; ma non è finita. In data 11 maggio 2001 il medesimo funzionario, così solerte nei confronti del solo isp. Barile, a quest'ultimo contestava la truffa aggravata per essersi il Barile appropriato di lire 6.000, pari a mezz'ora di lavoro straordinario, secondo il funzionario non realmente effettuato: il relativo procedimento penale veniva archiviato per non aver il Barile commesso il fatto;

il «perseguimento» del Barile, per fini ancora non chiari, si manifestò con un'altra richiesta di sanzione, sempre da parte del Mastromattei, in data 28 maggio 2001, per pretesi comportamenti ineducati, decisamente contestati dal Barile;

nelle more il Barile otteneva l'amara soddisfazione di veder arrestato colui che lo stesso Barile aveva prospettato come autore dell'omicidio Marziani: gli elogi per questa operazione circa un delitto irrisolto da anni si sprecarono verso tutti, salvo che per l'isp. Barile, l'unico che aveva colpito nel segno;

ormai chiaro che l'ambiente della Questura di Pescara era per il Barile infrequentabile per tema di ulteriori vessazioni e rischi, questi chiedeva il trasferimento alla Questura di Teramo, successivamente accordato, senza che nessuno, tra i vertici della Polizia o del Ministero, si curasse di approfondire la vicenda;

una volta trasferito a Teramo l'isp. Barile è stato in breve nominato coordinatore responsabile UPG, con ben 50 uomini da gestire.

Si chiede pertanto di sapere se non si ritenga di accertare i fatti susposti e, se veritieri, se non si ritenga di darne atto nella risposta; in particolare si chiede di sapere:

se sia vero che, nonostante la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara avesse archiviato il procedimento penale nei confronti dell'isp. Barile perché «il fatto non sussiste» e nonostante il Barile avesse ricusato il dott. De Simone, membro del consiglio disciplinare in

quanto parte in causa in altro procedimento disciplinare, dopo essere stato informato dal Ministero dell'interno in data 10710/01 che il plico sigillato prot. n. 31983/01, inviato il 14 agosto 2001, non era mai giunto a destinazione, il capo della Polizia emanava decreto di sospensione dal servizio per la durata di tre mesi a decorrere dal 13 dicembre 2001;

se sia vero che, nonostante in data 10 gennaio 2002 il TAR dell'Abruzzo avesse emesso ordinanza di sospensiva del decreto disciplinare suddetto, ordinando l'immediato rientro dell'isp. Barile nel posto di lavoro, il Ministero ometteva di ottemperare al predetto provvedimento;

se sia altresì vero che, nonostante il TAR dell'Abruzzo in data 20 febbraio 2002 a seguito del ricorso R.g.n. 75/02 ordinasse al Ministero dell'interno di dare esecuzione al provvedimento suddetto entro 20 giorni – a pena della nomina di un Commissario *ad acta* al fine di provvedervi –, il Ministero restava inerte;

se sia vero che in data 14 ottobre 2002 veniva notificata all'isp. Barile la nota del Ministero dell'interno che lo escludeva dalla promozione già maturata per merito alla data del 17 aprile 2001, nonostante l'addebito disciplinare che gli aveva provocato la sospensione del servizio fosse stato contestato in epoca successiva e cioè il 14 maggio 2001.

(3-00861)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nel 1997 Domenico Iovino, ispettore di Pubblica Sicurezza presso la Questura di Pesaro, sarebbe stato incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara di indagare su un presunto illegittimo cambio di destinazione di un sito agricolo di proprietà dell'imprenditore Fabio Maresca, posto al confine con l'aeroporto di Pescara e divenuto sede del centro commerciale Auchan – La Genziana;

a conclusione di dette indagini l'ispettore Iovino, nonostante i condizionamenti che avrebbe subito dal Questore di Pescara, Dott. Biagio Giliberti, avrebbe consegnato alla Procura una nota informativa, nella quale avrebbe rilevato responsabilità penali emerse a carico del Presidente della Provincia, del Sindaco di Pescara, Dott. Mario Collevocchio (già imparentato con il Procuratore Capo della Repubblica e di seguito nominato City Manager della Provincia di Pescara), e di altri amministratori e tecnici che avrebbero concorso a vario titolo;

in seguito all'esame di detta informativa, la Procura della Repubblica, nella persona del P.M. incaricato, Dott. Mennini, dopo aver sottoposto a indagini l'ing. Lorenzo Camplone e l'arch. Gaetano Parere, sarebbe pervenuta ad una richiesta di archiviazione accolta dal GIP, dott. Romandini, nella quale le fattispecie individuate dall'ispettore Iovino sarebbero state definite «valutazioni travalianti... prive di riscontri di indagine» e l'operato dell'Amministrazione Provinciale sarebbe stato considerato regolare in quanto relativo «ad una interpretazione estremamente estesa dei propri poteri»;

considerato che i rapporti sopraesposti che sarebbero intercorsi tra il Procuratore Capo della Repubblica, Dott. Di Nicola, e il Dott. Collevoc-

chio erano stati oggetto di analoga interrogazione parlamentare presentata nel corso della XIII legislatura dall'On. Borghezio, n. 4-27924 in data 19 gennaio 2000, oltre che di numerosi articoli di stampa, tra cui quello pubblicato da «Il Messaggero» in data 15 gennaio 2000, il cui contenuto sarebbe stato, tra l'altro, analogo a quello di un opuscolo diffuso allo stadio di Pescara in data 10 febbraio 2000;

preso atto che:

a seguito di detti fatti il Dott. Di Nicola, in data 2 marzo 2000, avrebbe aperto un procedimento penale (n. 2357/00) per il reato di divulgazione di segreti d'ufficio trasmettendo gli atti, insieme alle comunicazioni riservate-personali intercorse con il Questore di Pescara, Dott. Biagio Giliberti, alla Procura della Repubblica di Campobasso, presso la quale la P.M. Dott.ssa Venditti avrebbe incaricato delle indagini la responsabile della Polizia Giudiziaria, Dott.ssa Di Corpo;

in data 13 aprile 2000 il pubblico ministero Venditti, a seguito di personale denuncia del Dott. Di Nicola e del Dott. Mennini, presentata alla Procura della Repubblica di Campobasso a carico di ignoti per i medesimi fatti già oggetto del procedimento sopracitato, avrebbe incaricato delle indagini il Dott. De Simone, già membro della commissione d'inchiesta designata dal Questore di Pescara per il già citato procedimento n. 2357/2000, provocando la rimessione dell'incarico da parte della Dott.ssa Di Corpo stante «gli accordi diretti» tra la Dott.ssa Venditti e il De Simone;

a seguito delle indagini del Dott. De Simone, la Procura della Repubblica di Campobasso avrebbe rilevato nei comportamenti dell'ispettore Iovino gli estremi per il reato di cui all'articolo 326 codice penale e per peculato;

dopo l'interrogatorio dell'indagato, reso in data 2 febbraio 2001, la Dott.ssa Venditti sarebbe giunta alla richiesta di archiviazione in base alla motivazione che, «se è vero che permangono fondati sospetti sulla circostanza che sia stato l'indagato a rendersi responsabile della impropria divulgazione di notizie, è comunque vero che questi ha fornito, in sede di interrogatorio, una spiegazione alternativa alla sequenza di elementi indizianti a suo carico tale da integrare la situazione prevista dall'articolo 125 delle norme di attuazione del codice di procedura penale», ma avrebbe ommesso di indicare quali fossero i fondati sospetti cui si riferisce;

rilevato che:

l'ispettore Iovino, a sua volta, avrebbe proposto, a tutela della sua persona e della sua carriera, un'istanza di correzione del predetto provvedimento di archiviazione nella quale avrebbe riferito i fatti come da sua conoscenza indicando anche eventuali responsabilità e omissioni;

l'ispettore Iovino avrebbe subito una lunga serie di azioni dannose alla sua carriera che lo avrebbero visto oggetto di procedimenti di trasferimento e di destituzione tanto che lo stesso sarebbe pervenuto alla determinazione di proporre querela alla Procura della Repubblica di Pescara per i reati di violenza privata e abuso d'ufficio;

la pubblico ministero Barbara Del Bono della Procura della Repubblica di Pescara, dopo aver affidato le indagini del caso alla stessa Questura di Pescara, sarebbe anch'essa giunta a richiedere l'archiviazione in quanto, proprio dalla Questura di Pescara, sarebbe pervenuta la giustificazione ai fatti con la ulteriore motivazione, già usata nel citato provvedimento, relativa ai «fondati sospetti di rivelazione di segreti di ufficio»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e, del caso:

se intenda procedere al fine di verificarne la veridicità e, in base alle risultanze, se intenda procedere alle opportune ispezioni al fine di accertare e di individuare eventuali responsabilità e omissioni;

se non ritenga necessario operare richiedendo le necessarie informative utili al raggiungimento della verità a persone diverse da quelle citate nelle premesse e, comunque, non coinvolte nei fatti esposti, al fine di evitare che gli stessi interessati possano fornire versioni difformi dalla realtà.

(3-01054)

